

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 356)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Difesa**

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1959

Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 20 giugno 1956, concernente « Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistici del Corpo della guardia di finanza » furono richiamate in vigore, com'è noto, per altri due anni, le disposizioni del decreto-legge 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926 e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 concernente la utilizzazione dei materiali suddetti appartenenti alla stessa

Amministrazione militare e al Corpo della guardia di finanza.

Le leggi sopracitate furono mosse da necessità pratiche ed economiche, nell'interesse delle rispettive Amministrazioni e dell'Erario; da necessità conseguenziali al continuo e graduale ammodernamento dei materiali in dotazione; dalla necessità, cioè di provvedere a tale ammodernamento senza oneri per il proprio bilancio, liberando i depositi ed i magazzini da inutili materiali (ormai superato dall'evolversi della tecnica e non più convenientemente utilizzato, perchè non più corrispondente alle moderne esigenze e, peraltro, non ancora inefficiente

si da non ricorrere il caso della ordinaria alienazione con la normale usura) per mezzo della vendita (con il reintegro del ricavato al bilancio delle Amministrazioni interessate) o della permuta del materiale stesso.

Le stesse necessità riconosciute dal legislatore — tra le altre Forze Armate — anche a talune forze armate di polizia, quali l'Arma dei carabinieri (citata legge, n. 1487) ed il Corpo della guardia di finanza (citata legge, n. 962) spinsero l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad avanzare proposta per l'adozione di analogo provvedimento, atto a consentirle di permutare o vendere quei materiali (automotociclistici, di naviglio e per collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici) che non conveniva conservare per gli stessi motivi sopra precisati, materiali che, d'altra parte, messi a disposizione per usi civili — quali materiali, per tali usi, pienamente utilizzabili — davano anche benefici riflessi sull'economia del Paese.

La proposta fu accolta e così, con legge 17 aprile 1957, n. 287, su « Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza » le disposizioni contenute nella citata legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti « Autorizzazione a permutare e vendere materiali di artiglieria, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistici del Corpo della guardia di finanza », furono estese con scadenza 2 maggio 1959 anche ai materiali (dell'Arma dei carabinieri) dei servizi auto-

motociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Poichè il quantitativo del materiale da permutare è ancora assai ingente, si reputa necessario ulteriormente prorogare il termine del 2 maggio 1959 per poter svolgere le operazioni relative salvaguardando gli interessi dell'Amministrazione e, in definitiva, dell'Erario; senza, cioè, far determinare un inevitabile ribasso di prezzi se tale ingente quantitativo di materiali dovesse essere esitato, a ritmo accelerato, entro il detto prescritto termine.

In considerazione, poi, che con legge 23 marzo 1958, n. 291 è stato prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla ricordata legge 20 giugno 1956, n. 614 per l'utilizzazione — tra l'altro — dei materiali dei servizi del naviglio e automobilistico del Corpo della guardia di finanza (senza che si fosse potuto prevedere la proroga anche per i materiali oggetto del presente provvedimento, a causa dello stretto tempo a disposizione per la legislatura che volgeva, ormai, al termine), ed allo scopo di perseguire l'indirizzo di adottare unicità di provvedimenti su identità di situazioni, nel campo delle forze armate di polizia, si reputa opportuno far coincidere la scadenza del periodo di proroga in argomento con la scadenza dell'analogo periodo di proroga previsto dalla legge n. 287 per i materiali del Corpo della guardia di finanza. Si prevede, perciò, che il termine del 2 maggio 1959 (fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287) venga prorogato al 30 maggio 1961.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.